



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE E L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34/2019

INDICE

	Pag.
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Istituzione del canone	3
Art. 3 - Occupazione permanente, temporanea ed abusiva	4
Art.4 - Particolari tipologie di occupazione permanenti e temporanee	4
Art. 5 - Procedimento concessorio di occupazioni permanenti e temporanee	5
Art. 6 - Effetti dell'atto di concessione	8
Art. 7 - Occupazione d'urgenza	8
Art. 8 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia dell'atto di concessione	8
Art. 9 - Decadenza dalla concessione	9
Art. 10 - Rinnovo della concessione	9
Art. 11 - Trasferimento a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa all'occupazione	10
Art. 12 - Registrazione delle concessioni	11
Art. 13 - Classificazione in categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici	11
Art. 14 - Tariffa Base	12
Art. 15 - Coefficienti per specifiche modalità di occupazione ed attività	12
Art. 16 - Determinazione del canone	13
Art . 17 - Determinazione del canone non ricognitorio	13
Art. 18 - Esenzioni e riduzioni	15
Art. 19 - Versamento del canone	16
Art. 20 - Soggetto Passivo	16
Art. 21 - Accertamento delle violazioni	17
Art. 22 - Sanzioni	17
Art. 23 - Riscossione coattiva	18
Art. 24 - Rimborsi	18
Art. 25 - Disposizioni Transitorie	18
Art. 26 – Entrata in vigore	18

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la istituzione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, delle strade, corsi, piazze e beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - b) il procedimento per il rilascio dell'atto di concessione e la modifica, sospensione, revoca, rinuncia, decadenza e rinnovo di detto atto;
 - c) l'occupazione d'urgenza;
 - d) i criteri di determinazione del canone, anche non ricognitorio, le modalità ed i termini del suo versamento;
 - e) le esenzioni e le riduzioni;
 - f) l'accertamento delle violazioni e le sanzioni;
 - g) la riscossione coattiva ed i rimborsi.

ART. 2

Istituzione del canone

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di strade, corsi/piazze e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune/ ivi comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono assoggettate, in sostituzione della tassa di cui al capo II del D.Lgs 15 dicembre 1993 n° 507, al pagamento di un canone secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Sono soggette al pagamento del canone anche le occupazioni effettuate:
 - a) con passi carrabili e manufatti simili;
 - b) con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti, e da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture/attraversamenti ed impianti di ogni genere.
3. Per le occupazioni, di fatto od abusive è comunque dovuto il pagamento di una indennità pari all'ammontare del canone, maggiorato del cinquanta per cento, per le occupazioni permanenti se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, ovvero previste per le occupazioni temporanee se dette occupazioni sono state realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono realizzate a far data dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento.
4. Il pagamento del canone non è dovuto per le occupazioni effettuate:
 - a) con balconi, verande, bow-windows, e tende solari poste a coperture di balconi;
 - b) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità e con orologi funzionanti per pubblica utilità;
 - c) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché con vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi ad esse assegnati.

- d) Per la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata in spazi appositamente contrassegnati.
- e) Mediante l'installazione di faretti di illuminazione, cestini portarifiuti privi di messaggi pubblicitari, telecamere, cassoni di insegne d'esercizio, a parte, a patto che l'oggetto di questi ultimi sia non superiore ai 25 cm. E la loro collocazione sia realizzata ad almeno 2,70 mt. dal suolo e condizionatori d'aria a condizione che gli stessi siano montati ad un'altezza superiore ai 2,70 mt.

ART. 3

Occupazione permanente, temporanea ed abusiva

1. L'occupazione è la materiale occupazione, con o senza manufatti, delle aree e spazi pubblici nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio con sottrazione, in modo permanente o temporaneo, di detti beni all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei soggetti occupanti.
2. L'occupazione è considerata permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata, anche con manufatti, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni superiori all'anno sono computate in modo proporzionale.
3. Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad un anno effettuate con manufatti.
4. Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di concessione od in difformità di esso, ovvero oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo nonché protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione, sono considerate abusive.

ART. 4

Particolari tipologie di occupazione permanenti e temporanee

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi commerciali, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici si tiene conto dei metri lineari occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e mezzi pubblicitari ai fini della determinazione del canone si tiene conto delle dimensioni dei cartelloni o del mezzo pubblicitario con esclusione dei sostegni al suolo.
2. Per le occupazioni delle aree vincolate a parcheggio dei residenti ai fini della determinazione del canone si tiene conto della superficie del posto auto assegnato. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella complessivamente destinata a detto servizio.

- 3 Per le occupazioni permanenti nelle aree di mercato attrezzate, la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone, è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con autonomo atto di concessione.
- 4 Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività e non si tiene conto delle occupazioni delle singole colonnine montanti, dei relativi serbatoi sotterranei nonché delle occupazioni con altre attrezzature ed impianti di servizi.
- 5 Per i passi carrabili, intendendosi per tali quei manufatti costruiti su suolo per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la superficie da assumere per la determinazione del canone è quella risultante dal relativo atto di concessione. Non sono soggetti a canone i semplici accessi attraverso il suolo pubblico non realizzati con alcun manufatto, ad eccezione di quelli per i quali i soggetti interessati ne ottengono l'utilizzo in modo esclusivo mediante l'apposizione di apposito cartello segnaletico, ed i passi carrabili per i quali è stata effettuata l'affrancazione ai sensi del comma 11 dell'art. 44 del D.lgs 15 novembre 1993 n° 507.
- 6 Qualora l'occupazione ricada in aree vincolate a parcheggio a pagamento, gestite direttamente dal comune, la superficie computabile ai fini del canone è fissata convenzionalmente in mq. 12 per ogni singolo posto auto.
- 7 Per le occupazioni nei mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato al singolo operatore commerciale.
- 8 Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie da assumere ai fini del calcolo del canone è quella risultante dalla concessione, con esclusione degli spazi occupati dai veicoli destinati al ricovero di mezzi, persone ed animali.
- 9 Per le occupazioni nell'esercizio di attività di commercio in forma itinerante la superficie per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.
- 10 Per le occupazioni con impalcature al suolo, ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella della corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di dette strutture. Per le occupazioni per uso cantiere, la superficie da assumere ai fini de canone è quella indicata nell'atto di concessione.

ART. 5

Procedimento concessorio di occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura e tipologia del suolo/sottosuolo e soprassuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, anche se non assoggettate a canone, sono effettuate a seguito di rilascio di

apposito ed autonomo atto di concessione salvo specifiche disposizioni che prevedono un diverso provvedimento.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione di cui al precedente comma 1 il soggetto interessato presenta al Comune apposita istanza, redatta in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione comunale, contenente:
 - a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza od il domicilio, il codice fiscale e la partita IVA , se posseduta;
 - b) se persona giuridica od altro ente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la Partita Iva se posseduta, nonché le generalità, la data ed il luogo di nascita del rappresentante legale che sottoscrive l'istanza. Nella ipotesi in cui il richiedente sia un condominio, l'istanza di concessione è presentata e sottoscritta dall'amministratore.
 - c) La specifica individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico oggetto della concessione, con esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadri o lineari, che si intende occupare.
 - d) La durata dell'occupazione e l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, nonché l'attività che si intende svolgere su detti beni e la esatta descrizione delle opere o dell'impianto eventualmente da realizzare corredata da elaborati tecnici.
3. Se la domanda di concessione risulta incompleta o carente negli elementi di cui al precedente comma 2, l'ufficio competente provvede a richiedere nel termine di dieci giorni, se trattasi di occupazione permanente o di cinque giorni, se trattasi di occupazione temporanea, con lettera raccomandata all'interessato le necessarie regolarizzazioni od integrazioni. In tale ipotesi il termine per il rilascio del provvedimento concessorio di sessanta giorni di cui al successivo comma 5, decorre dalla data dell'avvenuta regolarizzazione od integrazione.
4. Qualora per l'occupazione della medesima area o spazio siano state presentate più domande di concessione, la data di presentazione della domanda costituisce titolo di priorità.
5. L'Ufficio del Comune competente se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, acquista i necessari pareri tecnici, in conformità a quanto disposto dal titolo II capo I del Codice della strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione per ciò che riguarda le occupazioni delle sedi stradali e delle loro pertinenze nonché in conformità dei principi generali del procedimento amministrativo previsti dalla legge n° 241 del 07/08/1990, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni permanenti ed entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni temporanee rilascia il provvedimento concessorio.
6. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dei soggetti tra i quali intercorre l'atto di concessione;

- b) l'oggetto della concessione con l'individuazione del bene o del suolo o sottosuolo pubblico da occupare con l'esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadri o lineari;
 - c) la durata dell'occupazione, fino ad un massimo di cinque anni salvo rinnovo, e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) l'indicazione delle opere o dell'impianto che il concessionario può realizzare;
 - e) la determinazione analitica del canone, nonché il numero, l'importo e la scadenza delle rate se è stato concesso il beneficio del pagamento rateale del canone;
 - f) l'obbligo del concessionario di:
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - corrispondere il canone di concessione nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere o impianti installati per rimettere il suolo, lo spazio o il bene pubblico in ripristino al termine della concessione od alla notifica dell'atto di revoca o decadenza dalla concessione, con l'espressa previsione che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese al concessionario;
 - utilizzare l'area o lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni con l'espressa previsione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire od esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimento di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.
7. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere subordinato al preventivo pagamento delle spese di sopralluogo se, detta attività, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale, è necessaria ai fini istruttori ed a presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intero periodo di occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.
8. In luogo della garanzia fidejussoria, di cui al precedente comma 7, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.
9. L'ufficio comunale competente se sussistono i motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, comunica al richiedente l'occupazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rigetto della domanda indicando i motivi precisi della determinazione di diniego.

10. Non sono soggette a concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio a pagamento. Per tali occupazioni è dovuto solo il pagamento del canone il cui documento di quietanza è prova dell'assolvimento degli obblighi gravanti sul soggetto interessato.
11. Per i passi carrabili, eseguiti direttamente dal Comune, previo accordo con i soggetti interessati, durante la esecuzione di strade o rifacimento del manto stradale, la concessione è emessa automaticamente dal competente ufficio comunale. A tal fine l'ufficio tecnico del Comune comunica all'ufficio competente al rilascio della concessione tutti i dati necessari alla emanazione di detto provvedimento.

ART. 6

Effetti dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione rilasciato ai sensi del precedente art. 5 ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini previsti dall'atto concessorio e del presente regolamento.
2. L'atto di concessione ad occupare l'area o lo spazio pubblico non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

ART. 7

Occupazione d'urgenza

1. In particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica è consentita l'occupazione senza il rilascio della preventiva concessione. In tale ipotesi il soggetto interessato è obbligato a darne immediata comunicazione al Comune e, comunque, entro e non oltre le successive 24 ore indicando ed ove possibile comprovando i motivi di urgenza, e ad attivare contestualmente all'occupazione il procedimento concessorio nei modi e nelle forme di cui ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 5.
2. Nella ipotesi in cui le circostanze ed i motivi d'urgenza addotti dall'interessato dovessero risultare infondati l'occupazione è considerata abusiva e saranno irrogate le sanzioni indicate al successivo articolo 22, comma 1 del presente regolamento.

ART. 8

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio, qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile, in modo diverso da quello indicato nell'atto di concessione, può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività sospendere temporaneamente gli effetti dell'atto concessorio. Il provvedimento di sospensione può contenere anche le necessarie prescrizioni per la sua ottemperanza.
3. Il concessionario con apposita comunicazione diretta al competente ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.
4. Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste dal successivo articolo 24

ART. 9

Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) le violazioni di norme legislative e regolamentari in materia;
 - b) la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio, concesso in modo difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione;
 - c) le violazioni agli obblighi posti al concessionario dell'atto di concessione;
 - d) il mancato o insufficiente versamento del canone;
 - e) l'inottemperanza al provvedimento di modifica o di sospensione dell'atto di concessione.
2. La decadenza è direttamente ed immediatamente connessa al verificarsi delle cause indicate alle lettere a), b) c) ed e) del precedente comma 1 ed è accertata dal competente ufficio comunale che la comunica al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando la causa di decadenza.

L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva. La decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento, è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

ART. 10

Rinnovo della concessione

1. Il concessionario, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della concessione, se trattasi di occupazione permanente, ovvero venti giorni prima della predetta data, se trattasi di occupazione temporanea, può chiedere il rinnovo della concessione con apposita istanza indicante gli estremi della concessione e i motivi del rinnovo.
2. L'ufficio comunale competente se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi comunica, a mezzo lettera raccomandata spedita entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo per le occupazioni permanenti ed entro il termine di dieci giorni per le occupazioni temporanee, al concessionario richiedente il provvedimento di conferma

della concessione che deve contenere la durata del rinnovo e può contenere anche diverse prescrizioni rispetto agli altri elementi indicati nel precedente atto di concessione.

3. Il rilascio del provvedimento di conferma della concessione può essere subordinato alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio Tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intero periodo dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.
4. In luogo della garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 3, il competente ufficio comunale in ipotesi di occupazione temporanea può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'Ufficio Tecnico. Detto deposito sarà restituito senza interessi, dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo Ufficio Tecnico della inesistenza di danni.
5. Il diniego del rinnovo è comunicato al concessionario richiedente nei medesimi termini e con le stesse forme di cui al precedente comma 2.

ART. 11

Trasferimento a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa all'occupazione

1. La concessione ad occupare aree e spazi pubblici ha carattere personale, essa non può essere ceduta né parzialmente né totalmente a terzi. Il concessionario non può, subconcedere a terzi i propri diritti nascenti dall'atto di concessione, tuttavia in ipotesi di trasferimenti a terzi inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa ad occupazione permanente, l'ufficio comunale competente può concedere, ove non ostino motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, la voltura della titolarità del provvedimento di concessione dal concessionario al soggetto acquirente o agli eredi;
2. Ai fini della voltura di cui al precedente comma 1 se il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione è conseguente ad atto inter vivos il concessionario ed il soggetto acquirente presentano all'ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con l'indicazione dei dati di cui alla lett. a) e b) del comma 2 del precedente articolo 5 riferiti all'acquirente nonché degli estremi del provvedimento concessorio e dell'atto di trasferimento dell'attività con allegata copia;
3. Gli eredi che hanno ricevuto il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione, ai fini della voltura, di cui al precedente comma 1, presentano all'ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con l'indicazione dei dati di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del precedente articolo 5, nonché degli estremi del provvedimento concessorio e della dichiarazione di successione che è allegata in copia. In ipotesi di comunione ereditaria tra più coeredi, la voltura della concessione può essere effettuata a

favore di uno o più eredi su unanime designazione contenuta nella stessa istanza di voltura. Decorsi sei mesi dalla data del decesso del concessionario, se vi è contrasto tra i coeredi, la concessione è dichiarata estinta per morte del titolare.

4. L'ufficio comunale competente, ricevute le istanze di voltura provvede ad emettere, per la residua durata dell'occupazione, un nuovo provvedimento di concessione, intestato al mutato soggetto concessionario, e può subordinare il rilascio della predetta concessione alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, per un importo stabilito dall' Ufficio Tecnico e per una durata tale da coprire l'intero periodo di occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.
5. In luogo della garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 4, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dell'Ufficio Tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo Ufficio Tecnico della inesistenza di danni.

ART. 12

Registrazione delle concessioni

1. L'ufficio comunale competente provvede alla registrazione delle concessioni ad occupare mediante l'annotazione in un unico registro dei seguenti elementi:
 - numero progressivo della concessione, nome del concessionario ed il numero di codice fiscale;
 - luogo dell'occupazione;
 - breve descrizione delle modalità d'occupazione;
 - durata con data d'inizio e termine dell'occupazione;
 - misura del canone;
 - estremi di eventuali atti di sospensione, modifica, revoca o dichiarativi di decadenza;
 - atti di rinuncia, rinnovi o volture.

ART. 13

Classificazione in categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della graduazione della tariffa base per la determinazione del canone, il territorio comunale, sentita la commissione edilizia, è suddiviso in n° 2 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, secondo la seguente elencazione:

CATEGORIA I

Viale della Vittoria,

Piazza Mazzini,

Piazzale Aldo Moro,

Via Roma (da incrocio con via Derna fino a Piazza della Repubblica);

Piazza della Repubblica;

Via Cavour,
Tempio di Giove (compreso Piazzale Loffredo),
Viale Circe,
Piazza Garibaldi,
Piazza della Libertà,
Via Derna

CATEGORIA II

Tutte le altre strade, aree e spazi pubblici non inclusi nella I^a categoria e ricadenti nel:
Centro storico alto,
Centro storico in declivio ed in pianura,
P.P.E zona B,
P.P.E. Appia – Stazione – Delibera- San Domenico,
P.P.E. Borgo Hermada,
P.P.E. la Fiora,
Contrada Piazza palatina,
Zona artigianale,
Zona agricola,
Parco Montano,
Zona di espansione litoranea.

2. ai fini della graduazione di cui al precedente comma 1 il rapporto tra le sopraindicate categorie di importanza è fissato come segue:
I CATEGORIA = 1
II CATEGORIA = 0,80

ART. 14

Tariffa Base

1. La misura della tariffa base, determinata in base al valore economico delle aree e dello spazio pubblico nonché in base al sacrificio alla collettività, è fissata, per ciascuna categoria di importanza delle strade di cui al precedente art. 13;
2. Le tariffe vengono approvate e modificate con Deliberazione di Giunta Comunale così come disposto dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
3. Per le occupazioni delle aree mercatali attrezzate la misura della tariffa base di cui al precedente comma 1 è limitata alla sola componente del valore economico.

ART. 15

Coefficienti per specifiche modalità di occupazione ed attività

1. Alla misura della tariffa base deliberata dalla Giunta Comunale così come disposto dal precedente articolo vanno applicati i coefficienti moltiplicatori, di seguito elencati, in relazione alle sottoindicate modalità di occupazioni e specifiche attività:
 - a) passi carrabili 0,50;
 - b) parcheggi pubblici 0,51;
 - c) parcheggi pubblici durante il periodo estivo 1,67;

d) Parcheggio pubblico quindicinale	41,75;
e) Aree di mercato attrezzate	3,84;
f) Aree di mercato settimanale	0,67;
g) Distributori di carburante	1,88;
h) Attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi	0,20;
i) Commercio in forma itinerante	0,50;
j) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,70

ART. 16

Determinazione del canone

1. Il canone è determinato moltiplicando la misura della tariffa, indicata per ciascuna tipologia di occupazione così come determinata dall'organo competente, per il coefficiente se previsto dal precedente articolo 15 e per i metri quadri o lineari risultanti dal titolo autorizzativo o dall'occupazione di fatto;
2. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio il canone è determinato secondo i criteri dettati dal successivo art. 17;

ART. 17

Determinazione del canone non ricognitorio

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, disciplinato dall'art. 16, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente all'organo competente.
2. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio, si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
3. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore. Dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, entro un tempo utile al rispetto del termine di 60

giorni su indicato, ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno n corso.

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ritorno.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e quattro dal presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.lgs n° 285/1992.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

4. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui al presente articolo;

ART. 18

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate:
 - a) con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - b) su aree cimiteriali;
 - c) con veicoli in sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - d) da enti o comitati in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività e da enti religiosi per l'esercizio di culto;
 - e) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, nonché dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della L. n° 833 del 23 dicembre 1978, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esclusivo esercizio di compiti istituzionali;
 - f) dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 e successive modificazioni, per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. n° 222 del 20 maggio 1985;
 - g) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali – Onlus- per l'esercizio della propria attività principale;
 - h) per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
 - i) per il commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali e di breve durata effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
 - j) con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente.

2. Il canone, determinato secondo la tariffa base è ridotto del 30% per le occupazioni effettuate in aree di parcheggio date in concessione a cooperative di portatori di Handicap o di giovani disoccupati.

3. Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni di aree da parte degli esercenti il mercato settimanale.

4. Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni di aree da parte degli esercizi pubblici situati nel solo centro storico alto.

5. Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni dei "Chioschi Edicole Giornali" che saranno coinvolte in progetti e convenzioni relativi al supporto nella diffusione di informazioni istituzionali e turistico culturali;

6. il canone è ridotto del 50 % al fine di promuovere iniziative, anche in forma imprenditoriale, che perseguano obiettivi di mobilità ecosostenibile, alle attività di bike

sharing e similari subordinatamente alla stipulazione con il Comune di apposita convenzione che ne disciplini le modalità di esercizio;

7. La convenzione di cui al comma precedente è sottoscritta dal Dirigente competente in materia di gestione e protezione ambientale, in conformità ai criteri gestionali prefissati con deliberazione della Giunta Comunale

ART. 19

Versamento del canone

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune a mezzo bollettino postale intestato:
< COMUNE DI TERRACINA >
<VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE >
con indicazione nella causale del numero della concessione e dell'annualità o periodo a cui si riferisce il pagamento.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo alla prima annualità è versato al momento del rilascio della concessione che ne costituisce condizione di efficacia. Per le annualità successive deve essere versato entro i termini stabiliti annualmente tramite provvedimento di Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in un'unica soluzione per tutto il periodo di occupazione, all'atto del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia.
4. Il competente Ufficio comunale, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee se l'importo del canone annuale o del minor periodo è superiore alla somma di €. 1.000,00 può concedere il pagamento rateale di dette somme indicando nell'atto di concessione il numero, gli importi e le scadenze delle rate. Resta fermo comunque, l'obbligo di versare la prima rata al momento del rilascio della concessione e la condizione di efficacia di detto pagamento circa gli effetti dell'atto concessorio.

ART. 20

Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. Nel caso di una pluralità di concessionari, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In mancanza del titolare il canone è dovuto dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale;
2. il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall' art. 1292 del Codice Civile;

3. il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente;

ART. 21

Accertamento delle violazioni

1. L'ufficio comunale competente sulla base di tutti gli elementi in suo possesso ed anche tramite la polizia urbana, accerta le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare.
 - a) le occupazioni abusive in quanto effettuate senza il preventivo rilascio dell'atto di concessione od in difformità di esso, ovvero continuate oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo, nonché protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione,
 - b) le violazioni o le difformità alle prescrizioni dell'atto di concessione circa la realizzazione dell'occupazione e utilizzazione dell'area e dello spazio concesso;
 - c) l'omesso o insufficiente versamento del canone,
 - d) le violazioni ad ogni altro obbligo posto a carico del concessionario dall'atto di concessione, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge o regolamenti in materia.
2. Le violazioni di cui alle lett. a), b) e d) del precedente comma 1 sono contestate al trasgressore mediante apposito processo verbale, da redigersi in duplice originale, di cui uno consegnato con effetto di notifica all'interessato che può far annotare le proprie osservazioni.
3. Il processo verbale quando accerta occupazioni abusive è titolo per la riscossione anche coattiva del canone il cui importo, determinato dal competente ufficio comunale secondo le disposizioni del presente regolamento, sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine di versamento che deve essere eseguito con le modalità indicate nel comma 1 del precedente art. 19.
4. Il competente ufficio comunale se accerta l'omesso o insufficiente pagamento del canone o di una rata di esso notifica al concessionario apposito avviso contenente l'indicazione delle somme da versare e dei relativi interessi legali nonché l'espresso invito a versare le somme richieste entro il termine di giorni 30 con le modalità indicate nel comma 1 del precedente art. 16. Dell'avvenuto pagamento il concessionario è obbligato a dare notizia al competente uffici comunale mediante esibizione della copia del bollettino di versamento.
5. Se le violazioni indicate nel comma 1 del presente articolo concretizzano anche cause di decadenza previste dal precedente articolo 9 comma 1, il competente ufficio comunale procede secondo le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo anche in ipotesi di regolarizzazione di pagamento.

ART. 22

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive, fermo restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 20, comma 4 e 5 del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, si applica anche una sanzione amministrativa per un importo pari al doppio dell'indennità dovuta ai sensi del comma 3 del precedente articolo 2.
 - 1.1 la sanzione amministrativa è irrogata e comunicata dal competente ufficio comunale con il medesimo atto indicato nel comma 3 del precedente articolo 21 con cui è determinato il canone.
 - 1.2 Alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n° 689 compatibili.
 - 1.3 Per le occupazioni di suolo pubblico concessionate in caso di omesso e/o tardivo versamento si applica una sanzione pari a 30% del canone dovuto, oltre interessi legali e il recupero dello stesso.

ART. 23

Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli avvisi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 19 non versate nel termine ivi previsti sono riscosse secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43.

ART. 24

Rimborsi

1. Per le somme pagate e non dovute, l'interessato può chiedere il rimborso al competente ufficio entro il termine di cinque anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto al rimborso.

ART.25

Disposizione transitorie

1. Per le concessioni o autorizzazioni ad occupare suolo e spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data di cui al successivo articolo 26 e che alla detta data sono in corso l competente ufficio comunale provvede alla rideterminazione del canone secondo i criteri previsti dai precedenti articoli 16 e 17 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il canone rideterminato è comunicato al soggetto interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine entro il quale dovrà essere eseguito l'eventuale versamento integrativo, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 16 comma 1. Il versamento del canone vale conferma della concessione ad occupare; il mancato pagamento comporta la decadenza prevista dal precedente articolo 9.
3. le concessioni o autorizzazioni ad occupare spazi o suolo pubblico, in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, saranno revocate con le modalità previste dal comma 1 del precedente articolo 8

ART. 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione Consiliare.

---0000---